

3. Quando gli investimenti sono indicati al prezzo di acquisto, il loro valore equo figura nell'allegato dei conti.

4. Quando gli investimenti sono indicati al loro valore equo, il prezzo di acquisto figura nell'allegato dei conti.

5. Lo stesso metodo di valutazione si applica a tutti gli investimenti che figurano in una voce designata da un numero arabo o indicati come attivi alla voce C(l). Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al presente requisito.

6. Il(i) metodo(i) applicati a ciascuna voce degli investimenti sono specificati nell'allegato dei conti, insieme agli importi determinati secondo tali metodi.»

6) l'allegato è abrogato.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS